

OGGETTO: **Publicata in GU l'Ordinanza Ministero della Salute con l'aggiornamento Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali**

Con Ordinanza del 2 dicembre 2021 il Ministero della Salute ha recepito gli aggiornamenti alle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali elaborati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal CTS. In estrema sintesi, tra le novità di maggiore interesse si segnala che:

- il necessario utilizzo da parte di lavoratori e clienti delle mascherine chirurgiche o di dispositivi che conferiscono superiore protezione, come gli FFP2;
- potranno organizzarsi *buffet* in modalità *self service* senza l'obbligo di utilizzare prodotti confezionati in monodose;
- con riferimento ai banchetti conseguenti a cerimonie ed eventi analoghi e alle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò è stata eliminata la previsione che imponeva, in generale, di riorganizzare gli spazi in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti;
- relativamente alle discoteche:
 - l'obbligo, con riferimento all'attività del ballo, di osservare la distanza interpersonale di almeno 2 metri, salvo congiunti;
 - il divieto di consumazione al banco di bevande;
 - l'obbligo di conservare l'elenco delle persone presenti nella struttura per un periodo di 14 giorni, rendendolo disponibile su richiesta delle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di *contact tracing*, e di promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi.

Al fine di poter comunicare agevolmente ai soci le nuove prescrizioni, la Federazione ha aggiornato per ogni settore le *check list* e i cartelli per informare la clientela.

Con Ordinanza del 2 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre, il Ministero della Salute ha approvato il nuovo testo delle "[Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali](#)", elaborato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dello scorso 2 dicembre, in linea con i rilievi del Comitato tecnico scientifico. Le indicazioni fornite dal nuovo testo sono già vincolanti e applicabili in qualsiasi zona di rischio a seconda dell'attività consentita e introducono alcune novità in ordine al settore della ristorazione e dei giochi, prevedendo altresì una specifica scheda sulle misure di prevenzione applicabili alle discoteche.

Sul punto è bene ricordare che l'art. 12 del D.L. n. 65/2021, c.d. "Riaperture-bis" - norma poi confluita nell'art. 10 bis del D.L. n. 52/2021, c.d. "Riaperture", nel corso del procedimento di conversione in legge di quest'ultimo provvedimento (L. n. 87/2021, circolare Fipe n. 111/2021) – ha imposto la necessità che le linee guida o i protocolli disciplinanti le misure di prevenzione applicabili ai diversi settori siano espressamente adottati/recepiti e aggiornati con Ordinanza del predetto Ministero, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le nuove Linee guida, pertanto, sostituiscono quelle di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 29 maggio (circolare Fipe n. 96/2021).

Gli uffici della Federazione, conseguentemente, hanno aggiornato le *check list* aventi a oggetto **ristorazione e cerimonie** (allegato 1), **sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò** (allegato 2) e **discoteche** (allegato 3) e per ogni settore si mette a disposizione una cartellonistica per i clienti (allegati 4 - 6).

Tra le novità maggiormente rilevanti, rispetto alle precedenti Linee guida, si segnalano i seguenti profili:

- **Mascherine**

Con carattere generale va evidenziato che ogniqualevolta il nuovo testo prevede l'obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie, si fa espresso riferimento alle mascherine chirurgiche o a diversi dispositivi che conferiscono superiore protezione, come gli FFP2. Conseguentemente, sembra ragionevole ritenere che l'utilizzo di mascherine di comunità non sia più ritenuto sufficiente. A titolo esemplificativo, nella scheda relativa alla ristorazione, si prevede che debbano indossare siffatta tipologia di mascherine sia i lavoratori, che i clienti, fatta eccezione, per questi ultimi, dei momenti in cui sono seduti al tavolo. Pertanto, anche in relazione all'intensificazione delle attività di controllo in vista del periodo natalizio, invitiamo le Associazioni in indirizzo ad avvisare i titolari degli esercizi che dovranno aver cura di ricordare al personale e ai clienti di indossare mascherine chirurgiche o FFP2 (cfr. cartelli Fipe per informare la clientela);

- **Buffet**

Le nuove Linee guida, prevedono, a differenza della precedente versione, che la modalità a *buffet* (sia per quel che riguarda la ristorazione tradizionale, che per i banchetti conseguenti a cerimonie) possa avvenire anche senza somministrazione da parte di personale incaricato, essendo tuttavia previsti gli obblighi di indossare una delle mascherine di cui al punto precedente e del mantenimento della distanza. In ogni caso, la modalità *self service* non è più limitata dall'obbligo di utilizzare prodotti confezionati in monodose, ma dovranno essere adottate modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali, valutando anche idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di un metro durante la fila per l'accesso al *buffet*.

- **Distanziamento nei banchetti conseguenti a cerimonie e eventi analoghi (es. congressi)**

In ordine al distanziamento dei tavoli, le nuove Linee guida, confermano l'obbligo di posizionare i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi, con eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

Tuttavia, a differenza della precedente versione, è stata eliminata la previsione che imponeva, in generale, di riorganizzare gli spazi in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Resta fermo l'obbligo di garantire che l'accesso alla sede dell'evento avvenga in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone.

- **Distanziamento nelle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**

Analogamente a quanto previsto per i banchetti, rispetto alle previgenti Linee guida, non figura più l'obbligo, in generale, di riorganizzare gli spazi in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Anche in questo caso resta fermo l'obbligo di garantire che l'accesso all'attività avvenga in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone.

- **Discoteche**

1. In ordine al distanziamento viene previsto:

- di riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; se possibile, andranno organizzati percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- con riferimento all'attività del ballo, la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri, salvo congiunti;
- i tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

In tutti i casi sopra indicati, l'obbligo è derogabile in caso di persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

2. Per quel che concerne il consumo di bevande, non è consentita la consumazione al banco e la distribuzione può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata.

3. Sull'obbligo di tracciamento degli accessi (stabilito dall'art. 5, comma 1-*bis*, del D.L. "Riaperture", così come modificato dal D.L. n. 139/2021), è previsto che occorre conservare l'elenco delle persone presenti nella struttura per un periodo di 14 giorni, rendendolo disponibile su richiesta delle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di *contact tracing*, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Inoltre è previsto l'obbligo di promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi.

Fermo restando che per tutti i dettagli in ordine alle misure di prevenzione applicabili ai diversi settori si rinvia alle *check lists* allegate e alla lettura del provvedimento in oggetto, per tutto ciò che non è espressamente menzionato non risultano modifiche di rilievo.


È bene, infine, ricordare che la **mancata osservanza delle misure di prevenzione** può comportare, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 52/2021, c.d. "Riaperture", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 (che rinvia all'art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020) (i) una **sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro** e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, (ii) la sanzione accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**. Nei casi in cui vi sia stata una **reiterazione** della violazione, è previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e l'applicazione della sanzione accessoria nella misura massima. Inoltre è bene precisare che l'Autorità di controllo, già all'atto dell'accertamento della violazione, può disporre, in via cautelare, la **chiusura provvisoria dell'attività fino a 5 giorni** (che verranno poi scomputati dalla sanzione accessoria eventualmente irrogata). Inoltre, permane l'astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all'art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell'Interno n. 1530/117).

Gli uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 6

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 167/2021 Circolare Fipe n. 111/2021 Circolare Fipe n. 96/2021 Circolare Fipe n. 89/2021 Circolare Fipe n. 77/2021 Circolare Fipe n. 73/2021	https://www.fipe.it/files/VARIE/Ordinanza_Mds_2.12.2021_GU_linee_guida.pdf	Ministero della Salute; Linee guida; ristorazione; mascherine; tracciamento; buffet; distanziamento; discoteche; giochi; sanzioni.